

Archivio inPratica

Archivio inPratica

0213 - COME E DOVE SI PAGA LA TASSA AUTOMOBILISTICA

Caprino dott. Maurizio - giornalista

Disanto dott. Angelo - dirigente regionale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

[0213.0](#) QUADRO GENERALE

[0213.1](#) COME PAGARE E I SOGGETTI ESATTORI

[0213.1.1](#) Automobile club d'Italia

[0213.1.2](#) Poste italiane spa

[0213.1.3](#) Studi di consulenza automobilistica

[0213.1.4](#) Tabaccherie e ricevitorie del Lotto

[0213.1.5](#) Istituti di credito

[0213.1.6](#) Concessionarie della riscossione

[0213.1.7](#) Agenzia delle entrate per pagamento addizionale erariale per autovetture potenti (c.d. superbollo)

[0213.2](#) DOVE PAGARE E QUANTO COSTA IL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO

[0213.3](#) RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA

[0213.3.1](#) Riferimenti per l'assistenza diretta ai cittadini residenti nelle regioni e nelle province autonome convenzionate

[0213.3.2](#) Riferimenti per i cittadini residenti nelle regioni non convenzionate

[0213.4](#) CONTROLLO SU STRADA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER CICLOMOTORI

[0213.4.1](#) Pagamento della tassa automobilistica per i ciclomotori

[0213.4.2](#) Sanzioni per ciclomotori senza tassa di circolazione

0213.0 QUADRO GENERALE

Ciascuna regione, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha sottoscritto accordi per la riscossione della tassa automobilistica (convenzioni) con vari soggetti [\(1\)](#) [\(11\)](#).

0213.1 COME PAGARE E I SOGGETTI ESATTORI

Il pagamento della tassa automobilistica avviene attraverso operatori abilitati, ancorché non tutti operino in tutte le regioni:

- Automobile club d'Italia,
- Poste italiane spa,
- studi di consulenza automobilistica,
- tabaccherie e ricevitorie del Lotto,
- istituti di credito,
- concessionarie della riscossione,
- Agenzia delle entrate per l'addizionale erariale per autovetture potenti.

0213.1.1 Automobile club d'Italia

L'Automobile club d'Italia (ACI) è stato lo storico gestore della riscossione delle tasse automobilistiche per conto dello Stato; nel trasferimento della competenza alle regioni, avvenuto tra il 1998 e il 1999, molte di esse hanno sottoscritto convenzione con l'ACI che offre i suoi servizi di riscossione mediante:

- gli Automobile club locali (enti pubblici non economici federati all'ACI) e le rispettive delegazioni, le quali altro non sono che comuni agenzie di pratiche automobilistiche (quindi gestite da privati che operano ai

sensi della legge n. 264/1991);

- gli sportelli bancomat (ATM) abilitati delle province autonome di Bolzano e Trento al costo di 2,20 euro utilizzando la propria carta bancomat;
- il servizio Telebollo; chi dispone della carta di credito può effettuare il pagamento telefonando all'ACI, fornendo targa del veicolo e numero della carta di credito;
- il servizio Bollonet; nelle regioni e nelle province autonome convenzionate (v. [inPratica 0213.3.1](#)) è possibile pagare le tasse automobilistiche tramite internet, collegandosi al sito www.aci.it e pagando una commissione del 2% dell'importo della tassa.

Nel pagamento attraverso i canali ACI, non vanno compilati moduli. Le maggiori garanzie di correttezza dei versamenti sono offerte a chi si reca in un Automobile club o in una delegazione, in quanto alla determinazione della tassa e della relativa scadenza effettuata via computer sulla base delle banche dati dell'ente (che avviene anche con i servizi ATM, Telebollo e Bollonet) si affianca la verifica di un operatore specializzato, che con la sua professionalità potrebbe individuare eventuali errori contenuti nei dati del sistema informatico o nei precedenti versamenti effettuati dall'utente.

0213.1.2 Poste italiane spa

Dove esiste la convenzione con la regione, il pagamento delle tasse automobilistiche può avvenire presso gli uffici postali, mediante versamento sul conto corrente postale. Poste italiane spa da molto tempo ha affiancato ACI nella riscossione della tassa auto.

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici:

- moduli di bollettino preintestato (distribuiti solo nelle regioni convenzionate con l'ACI) sui quali è già presente il numero di conto corrente,
- moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso.

I bollettini di conto corrente sono contrassegnati da una banda:

- rossa per i pagamenti relativi ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
- verde per i pagamenti relativi a ciclomotori e targhe prova.

Oltre all'importo della tassa automobilistica è dovuta la tassa di conto corrente di euro 1.

Di seguito è riportato l'elenco dei conti correnti per le diverse regioni. Nelle regioni convenzionate con l'ACI sono utilizzabili bollettini riportanti il numero di conto corrente postale prestampato.

Regione	Numero conto corrente postale
Abruzzo	1677
Basilicata	8854
Calabria	7898
Campania	7807
Emilia Romagna	970400
Friuli Venezia Giulia	4341 (Uff. registro concessioni governative - Roma)
Lazio	825000
Liguria	7179
Lombardia	2238
Marche	9605
Molise	3863
Piemonte	4101
Puglia	3707
Sardegna	1099 (Uff. registro concessioni governative - Roma)
Sicilia	784900
Toscana	7500
Umbria	7062
Valle d'Aosta	9118 (Uff. registro concessioni governative - Roma)
Veneto	5306
Provincia autonoma Bolzano	3392
Provincia autonoma Trento	3384

Fatta eccezione per la regione Lombardia (che ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2008 il calcolo automatico della tassa automobilistica regionale anche presso gli uffici postali), di norma, questi sportelli non

sono ancora attrezzati per il calcolo automatico della tassa automobilistica, per cui deve essere l'interessato a determinare l'importo.

Per i veicoli che hanno diritto a riduzioni ed esenzioni dalla tassa automobilistica, è necessario riportare sul bollettino anche il "codice riduzione" (v. [inPratica 0218](#) e [inPratica 0219](#)).

Il versamento effettuato alla Posta verrà controllato e registrato sugli archivi elettronici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

Dal mese di febbraio 2002 è stato attivato un sistema di pagamento via internet anche sul sito www.posteitaliane.it.

0213.1.3 Studi di consulenza automobilistica

La tassa automobilistica può essere pagata anche presso gli studi di consulenza automobilistica che abbiano sottoscritto la convenzione-tipo [7](#): anche in questo caso è garantita l'esattezza dell'operazione dalla specifica professionalità degli addetti.

0213.1.4 Tabaccherie e ricevitorie del Lotto

Occorre comunicare all'operatore tutti i dati necessari all'identificazione del veicolo, dell'importo e della scadenza:

- targa,
- regione di residenza,
- mesi di validità,
- scadenza.

Grazie a un apposito terminale, questi dati vengono trasmessi per via telematica all'Archivio delle tasse automobilistiche, che comunica l'importo da pagare. Il cliente controlla i dati forniti, paga la somma dovuta e riceve un tagliando da conservare. Assai importante è comunicare all'operatore i dati esatti e controllare subito la ricevuta: solo in questo modo sarà possibile correggere eventuali errori, possibili per il non perfetto funzionamento degli archivi informatici e per la preparazione non specifica dell'operatore.

Per ridurre la possibilità di errori, in alcune tabaccherie si possono comunicare i dati d'identificazione non solo a voce, ma anche compilando appositi moduli. A tal fine, sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento:

- scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;
- scheda B per:
 - autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
 - altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).

Da qualche anno il Gruppo Lottomatica ha istituito il servizio di riscossione del bollo auto presso le tabaccherie-ricevitorie autorizzate del Lotto (oltre 21 mila su tutto il territorio nazionale). Per eseguire il pagamento della tassa automobilistica, è sufficiente recarsi presso gli esercizi abilitati al servizio "Furbollo", indicare la targa del veicolo e la data di scadenza. Il terminale, collegato all'Anagrafe tributaria, calcolerà immediatamente l'importo da pagare e l'eventuale maggiorazione nel caso di ritardato pagamento, rilasciando la ricevuta. Il costo del servizio è pari a 1,55 euro. Per individuare le ricevitorie abilitate al servizio, si può consultare il sito www.lottomatica.it dotato di un motore di ricerca con aggiornamento automatico.

0213.1.5 Istituti di credito

Possono pagare la tassa automobilistica nelle agenzie degli istituti di credito convenzionati, utilizzando i moduli disponibili presso gli stessi sportelli bancari, i residenti nelle seguenti regioni:

- Lazio: presso gli sportelli di Monte dei Paschi di Siena e banca di Roma;
- Lombardia: presso gli sportelli di Banca commerciale italiana, Banca nazionale del lavoro, Banca popolare di Milano, Banca popolare di Sondrio, Cariplo, Banco Ambrosiano-Veneto, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza;
- Toscana: presso gli sportelli di Monte dei Paschi di Siena, Banca nazionale del lavoro, Banca Toscana, Cassa di risparmio di Firenze, Cassa di risparmio di Lucca, Cassa di risparmio di Pisa, Cassa di risparmio di Pistoia e Brescia, Cassa di risparmio di San Miniato.

0213.1.6 Concessionarie della riscossione

Alcune regioni hanno abilitato a riscuotere la tassa automobilistica di loro competenza anche società che hanno già con loro un rapporto di concessione per la riscossione di altri tributi. Talvolta queste concessionarie non fanno pagare alcun costo per il versamento e dispongono di collegamenti informatici per il calcolo automatico dell'importo dovuto, analoghi a quelli presenti all'ACI, nelle agenzie di pratiche auto e nelle tabaccherie.

0213.1.7 Agenzia delle entrate per pagamento addizionale erariale per autovetture potenti (c.d. superbollo)

Per il 2011, l'addizionale erariale su autovetture e autoveicoli a uso promiscuo, di potenza superiore a 225 kW (v. [inPratica 0210.1.1](#)), è pagabile esclusivamente con modello F24, **entro il 10 novembre 2011** [\(12\)](#).

Tale sistema di pagamento resterà in vigore anche per gli anni successivi, fino all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe disciplinare la riscossione contestuale rispetto alla tassa automobilistica [\(12\)](#).

0213.2 DOVE PAGARE E QUANTO COSTA IL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO

(Tratto dal sito internet dell'ACI: www.aci.it)

Regione	ACI	Banche	Posta	Tab.	Agenzie	Telebollo	Bollonet	ATM	
pratiche auto									
Abruzzo	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Basilicata	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Calabria	Gratis	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	
Campania	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Emilia Romagna	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Friuli Venezia Giulia	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Lazio	1,55	1,29	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Liguria	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Lombardia (3)	1,55	Gratis	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Marche	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Molise	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Piemonte (2)	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Puglia (3)	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Sardegna	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Sicilia	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Toscana	1,55	1,55	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Umbria	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----	-----	+ euro 1,55 (*)
Valle d'Aosta	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Veneto	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----	-----	
Prov. aut. Bolzano (1)	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	2,20		+ euro 1,55 (*)
Prov. aut. Trento (1)	gratis	gratis	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	2,20		

(*) Oltre al 2% dell'importo dovuto (costi bancari e del servizio) è necessario aggiungere il costo dell'operazione di versamento della regione di

appartenenza (v. colonna ACI).

- (1) I residenti nelle province autonome di Trento e Bolzano possono pagare la tassa automobilistica utilizzando la carta bancomat presso tutti gli sportelli ATM (bancomat) abilitati.
- (2) A partire dal 1° gennaio 2004, la regione Piemonte richiede che ogni versamento per veicoli appartenenti a soggetti residenti sul proprio territorio, contenga sia il numero di targa del veicolo sia il codice fiscale del proprietario (3), pena la non accettazione e, di fatto (se l'addetto allo sportello non mette immediatamente in guardia il contribuente consentendogli di rimediare all'errore seduta stante), l'irrogazione delle stesse sanzioni previste per i mancati pagamenti (v. [inPratica 0219](#)) (6).
- (3) I residenti in Lombardia o in Puglia possono effettuare versamenti che richiedono procedure complesse solo in punti di esazione specializzati individuati dalla regione e collegati con i suoi archivi elettronici per la gestione della tassa automobilistica. Tale obbligo è stato introdotto a partire dal 2002 (2) (4) (v. [inPratica 0219](#))

I residenti nelle province autonome di Bolzano e di Trento e i residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana possono pagare la tassa automobilistica attraverso una semplice telefonata con il nuovo servizio Telebollo utilizzando la carta di credito o utilizzando il nuovo servizio Bollonet: dopo aver eseguito il calcolo è possibile pagare on line con carta di credito.

Per tutti i versamenti che presentino elementi di complicazione o incertezza, è consigliabile rivolgersi a punti di esazione dotati sia di computer sia di personale specializzato e cioè gli uffici e le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche.

0213.3 RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA

Si riporta, di seguito, l'elenco dei riferimenti per l'assistenza diretta agli utenti residenti nelle regioni e nelle province convenzionate con l'ACI e l'elenco dei riferimenti per i cittadini residenti nelle regioni non convenzionate.

0213.3.1 Riferimenti per l'assistenza diretta ai cittadini residenti nelle regioni e nelle province autonome convenzionate ACI

Le regioni e le province autonome convenzionate ACI hanno ritenuto di attivare un servizio di assistenza diretta agli utenti per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Si precisano di seguito i relativi riferimenti:

Regione Assistenza diretta E-mail

Abruzzo tel. 199.72.70.70

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@abruzzo.aci.it

Basilicata tel. 199.72.71.71

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@basilicata.aci.it

Calabria tel. 199.72.73.73

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@calabria.aci.it

Emilia Romagna tel. 199.72.74.74

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@emiliaromagna.aci.it

Lazio tel. 199.72.75.75

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@lazio.aci.it

Lombardia tel. 199.72.76.76

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@lombardia.aci.it

Puglia tel. 199.72.77.77

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@puglia.aci.it

Toscana tel. 199.72.78.78

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@toscana.aci.it

Veneto (5) tel. 199.17.51.75

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 -

Prov. aut. Bolzano tel. 199.72.72.72

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@bolzano.aci.it

Prov. aut. Trento tel. 199.72.79.79

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@trento.aci.it

Il servizio di "assistenza bollo" dell'ACI è raggiungibile anche per posta, inviando richieste e documentazione alle seguenti caselle postali.

Regione	Casella postale
Abruzzo	15603 - 00143 Roma
Basilicata	15606 - 00143 Roma
Emilia Romagna	15602 - 00143 Roma
Lazio	15600 - 00143 Roma
Lombardia	15601 - 00143 Roma
Puglia	15604 - 00143 Roma
Toscana	15609 - 00143 Roma
Umbria	15610 - 00143 Roma
Provincia autonoma di Bolzano	15608 - 00143 Roma
Provincia autonoma di Trento	15607 - 00143 Roma

0213.3.2 Riferimenti per i cittadini residenti nelle regioni non convenzionate ACI

I cittadini residenti nelle regioni non convenzionate ACI possono avvalersi della consulenza consuetamente offerta a loro favore dagli sportelli ACI per tutte le necessità di carattere generale in materia di tasse automobilistiche.

Per esigenze specifiche, si può contattare la regione di appartenenza ai seguenti recapiti:

Regione	Riferimento	Telefono	Indirizzo
Calabria	Settore tributi	0961-856247	Via Massara, 2 - Catanzaro
Campania	Centralino	081.7961111	Via S. Lucia, 81 - Napoli
Friuli-V.G.	Urp	040 3773634	Piazza Unità d'Italia 1 (entrata via dell'Orologio)
Liguria	Centralino	010.54851	Piazza De Ferrari, 1 - Genova
Marche	Uff. Informaz.	071.8062358 071.8062193/4 071.8062198 fax 071.8062192	Via Gentile da Fabriano - Ancona
	Num. Verde	800.322420	
Molise	Centralino	0874.4291	Via XXIV Maggio, 130 - Campobasso
Piemonte	Sett. Tributi	011.4321347 011.4321540	P.zza Castello, 71 - Torino
Sardegna	Urp	070 6067029	Viale Trieste, 186 - Cagliari
Sicilia	Centralino	091.6961111	P.zza Indipendenza - Palermo
Veneto	Centralino	041.279.21.11	Santa Croce, 1187 - Venezia
Valle d'Aosta	Ufficio tributi	0165 275132	Via G. Carrel, 39 - 11100 Aosta

Per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, il riferimento è anche il Ministero dell'economia e delle finanze.

0213.4 CONTROLLO SU STRADA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Il controllo del pagamento della tassa automobilistica durante la circolazione e quindi l'**obbligo** di tenere a bordo del veicolo il **contrassegno della tassa automobilistica** (o l'attestazione di versamento) **permane solo per i ciclomotori** e viene in essere al momento in cui il veicolo è posto in circolazione [\(8\)](#).

0213.4.1 Pagamento della tassa automobilistica per i ciclomotori

Il pagamento della tassa di circolazione che va effettuato, per un anno, dal momento in cui il veicolo è immesso in circolazione, è documentato da:

- **ricevuta di pagamento** (la parte del bollettino postale che resta all'utente) e
- **contrassegno** che non deve essere esposto sul ciclomotore ma che deve essere esibito ad ogni controllo.

Ai fini della circolazione solo il documento dell'anno corrente deve essere tenuto a bordo del ciclomotore.

0213.4.2 Sanzioni per ciclomotori senza tassa di circolazione

L'**omesso pagamento** della tassa è punito dall'art. 13 DLG n. 471/1997 [\(9\)](#). Le violazioni non vengono contestate dall'agente accertatore ma vengono segnalate al competente Ufficio delle entrate che procede alla contestazione formale (DM 25.11.1998 n. 418).

La **circolazione con ciclomotore senza avere con sé il contrassegno attestante il pagamento della tassa** è sanzionata dall'art. 181, c. 3, CDS [\(10\)](#) con le modalità

Figura 1
Ricevuta di pagamento e contrassegno della tassa di circolazione
(modello ch 8 bis-ciclo)

- (1) L'attribuzione di ampi poteri alle regioni e l'incertezza sulla piena legittimità di tale attribuzione fanno sì che a partire dal 2002-2003 il quadro normativo e interpretativo sia diventato particolarmente frammentario, con leggi e circolari che hanno esclusivo valore locale e non di rado derogano a norme e prassi consolidate a livello nazionale. L'autore, pur assicurando la massima cura nel reperimento e nel commento delle singole normative, non può garantire che i contenuti della presente guida siano esaustivi rispetto a tali norme e sempre conformi con le prassi adottate da ciascuna regione.
- (2) V. art. 4, c. 1, regolamento regionale 19.12.2001, n. 7.
- (3) V. [legge regionale 23.9.2003, n. 23](#), art. 1, c. 4.
- (4) V. legge regionale 4.12.2001, n. 31, art. 3.
- (5) La regione Veneto si è convenzionata con ACI in maniera "atipica" rispetto ad altre regioni. ACI fornisce assistenza e consulenza ma non è possibile per i residenti del Veneto avvalersi dei servizi di pagamento via telefono o via web.
- (6) La norma appare in contrasto con quanto stabilito dal [DLG n. 472/1997](#), che riconosce la non punibilità degli errori commessi in buona fede dai contribuenti.
- (7) Approvata con [DM \(Ministero delle finanze\) 13.9.1999](#).
- (8) V. [legge 27.12.1997 n. 449](#). Prima di allora la legge 28.2.1983 n. 53 aveva profondamente modificato il regime delle tasse automobilistiche trasformandole da tasse di circolazione in tasse di proprietà.
- (9) V. [DLG 18.12.1997 n. 471](#).
- (10) V. [art. 181 CDS](#).
- (11) Rientra fra le facoltà della regione la fissazione di modalità che eventualmente consentano il pagamento cumulativo da parte delle società di locazione finanziaria (leasing) in luogo dei singoli utilizzatori dei veicoli, quando il contratto di locazione è in corso (legge 23 luglio 2009, n. 69, art. 7, c. 1).
- (12) Ai sensi del [DI Economia e Finanze del 7 ottobre 2011](#).

Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- [DPGP BZ 29.6.2011, n. 24](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [DPCM 12.11.2009, n. 186](#) (Presidente del Consiglio dei ministri) "Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche";
- [DPGP BZ 25.8.2009, n. 37](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Modifiche del regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [decreto legislativo 28.1.2008, n. 13](#) "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche";
- [DPGR Toscana 3.1.2005, n. 10](#) (Regione Toscana) "Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche";
- [DPGP TN 17.8.2004, n. 12](#) (Provincia Autonoma Trento) "Modificazioni al regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale"";
- [legge reg. Piemonte 23.9.2003, n. 23](#) (Regione Piemonte) "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche";
- [DPGP BZ 7.7.2003, n. 26](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Modifica al regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [DPGP TN 2.4.2002, n. 6-96/Leg.](#) (Provincia Autonoma Trento) "Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg. (regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "disciplina della tassa automobilistica provinciale")";
- [regolamento regionale 14.12.2001, n. 7](#) (Regione Lombardia) "Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale";
- [DPGP BZ 6.4.2001, n. 13](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [circolare 3.8.2000, n. 151](#) (Ministero delle finanze) "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Articolo 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 - Proroga delle disposizioni contenute nella circolare n. 66/E del 19 marzo 1999";
- [sentenza 25.7.2000, n. 348](#) (Corte costituzionale) "Tasse automobilistiche: soggetto attivo";
- [circolare 22.5.2000, n. 106](#) (Ministero delle finanze) "Adempimenti in materia di tasse automobilistiche erariali - Controlli sui riversamenti incaricati della riscossione";
- [legge reg. Calabria 7.3.2000, n. 9](#) (Regione Calabria) "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali";
- [DM 10.11.1999](#) (Ministero delle finanze) "Schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche";
- [DM 12.10.1999](#) (Ministero delle finanze) "Ratifica del decreto dirigenziale 16 marzo 1999 concernente l'approvazione della convenzione tipo fra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche";
- [DD 27.9.1999](#) (Ministero delle finanze) "Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche";
- [DM 13.9.1999](#) (Ministero delle finanze) "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinarie delle tasse automobilistiche";
- [comunicato 4.5.1999](#) (Ministero delle finanze) "Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 16 marzo 1999 concernente: "Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1999)";
- [legge reg. Emilia Romagna 26.4.1999, n. 4](#) (Regione Emilia Romagna) "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali";
- [lett. ACI 8.4.1999, n. 013090](#) (ACI - Automobile club d'Italia) "Tasse automobilistiche";
- [circolare 19.3.1999, n. 66/E](#) (Ministero delle finanze) "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio";

- [DM 18.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Approvazione della modulistica occorrente per il versamento delle tasse automobilistiche presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi";
- [DD 16.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana";
- [DD 16.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999";
- [DD 16.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati ed interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche";
- [legge req. Liguria 24.2.1999, n. 7](#) (Regione Liguria) "Riscossione delle tasse automobilistiche";
- [DD 1.2.1999](#) (Ministero delle finanze) "Approvazione delle modalità e delle caratteristiche di sicurezza del collegamento dei tabaccai con l'archivio delle tasse automobilistiche";
- [avviso di rettifica 29.1.1999](#) (Presidenza del Consiglio dei ministri) "Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1999)";
- [DPCM 25.1.1999, n. 11](#) (Presidente del Consiglio dei ministri) "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
- [DD 7.1.1999](#) (DTT) "Approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche";
- [legge 23.12.1998, n. 448](#) "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- [DPGP TN 21.12.1998, n. 42-114/Leq.](#) (Provincia Autonoma Trento) "Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [DM 25.11.1998, n. 418](#) (Ministero delle finanze) "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali";
- [DM 18.11.1998, n. 462](#) (Ministero delle finanze) "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463";
- [circolare 25.2.1998, n. 59/E](#) (Ministero delle finanze) "Tasse automobilistiche - Bollettari S.E. per autoveicoli e motoveicoli";
- [legge 27.12.1997, n. 449](#) "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- [DM 27.12.1997](#) (Ministero delle finanze) "Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche";
- [DM 14.4.1997](#) (Ministero dei trasporti e della navigazione) "Individuazione dei criteri e delle modalità per il rimborso alle regioni dei minori introiti dalle stesse realizzati nel corso dell'anno 1997 per effetto della riduzione delle tasse automobilistiche disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 1997, n. 38";
- [DM 7.6.1994](#) (Ministero delle finanze) "Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli "ecodiesel" contemplati nel comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427";
- [circolare 6.2.1993, n. 15](#) (Ministero delle finanze) "(Tasse automobilistiche: competenze - n.d.r.)";
- [DPR 5.2.1953, n. 39](#) "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.";
- Bandini dott. Claudio, Biagetti ing. Emanuele e Albertini dott. Andrea "[I veicoli: profili amministrativi \(7 volumi aggiornabili\)](#)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 2003.

*Caprino dott. Maurizio - giornalista
Disanto dott. Angelo - dirigente regionale*

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

[0213.0](#) QUADRO GENERALE

[0213.1](#) COME PAGARE E I SOGGETTI ESATTORI

[0213.1.1](#) Automobile club d'Italia

[0213.1.2](#) Poste italiane spa

[0213.1.3](#) Studi di consulenza automobilistica

[0213.1.4](#) Tabaccherie e ricevitorie del Lotto

[0213.1.5](#) Istituti di credito

[0213.1.6](#) Concessionarie della riscossione

[0213.1.7](#) Agenzia delle entrate per pagamento addizionale erariale per autovetture potenti (c.d. superbollo)

[0213.2](#) DOVE PAGARE E QUANTO COSTA IL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO

[0213.3](#) RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA

[0213.3.1](#) Riferimenti per l'assistenza diretta ai cittadini residenti nelle regioni e nelle province autonome convenzionate

[0213.3.2](#) Riferimenti per i cittadini residenti nelle regioni non convenzionate

[0213.4](#) CONTROLLO SU STRADA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER CICLOMOTORI

[0213.4.1](#) Pagamento della tassa automobilistica per i ciclomotori

[0213.4.2](#) Sanzioni per ciclomotori senza tassa di circolazione

0213.0 QUADRO GENERALE

Ciascuna regione, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha sottoscritto accordi per la riscossione della tassa automobilistica (convenzioni) con vari soggetti [\(1\)](#) [\(11\)](#).

0213.1 COME PAGARE E I SOGGETTI ESATTORI

Il pagamento della tassa automobilistica avviene attraverso operatori abilitati, ancorché non tutti operino in tutte le regioni:

- Automobile club d'Italia,
- Poste italiane spa,
- studi di consulenza automobilistica,
- tabaccherie e ricevitorie del Lotto,
- istituti di credito,
- concessionarie della riscossione,
- Agenzia delle entrate per l'addizionale erariale per autovetture potenti.

0213.1.1 Automobile club d'Italia

L'Automobile club d'Italia (ACI) è stato lo storico gestore della riscossione delle tasse automobilistiche per conto dello Stato; nel trasferimento della competenza alle regioni, avvenuto tra il 1998 e il 1999, molte di esse hanno sottoscritto convenzione con l'ACI che offre i suoi servizi di riscossione mediante:

- gli Automobile club locali (enti pubblici non economici federati all'ACI) e le rispettive delegazioni, le quali altro non sono che comuni agenzie di pratiche automobilistiche (quindi gestite da privati che operano ai sensi della legge n. 264/1991);
- gli sportelli bancomat (ATM) abilitati delle province autonome di Bolzano e Trento al costo di 2,20 euro utilizzando la propria carta bancomat;
- il servizio Telebollo; chi dispone della carta di credito può effettuare il pagamento telefonando all'ACI, fornendo targa del veicolo e numero della carta di credito;
- il servizio Bollonet; nelle regioni e nelle province autonome convenzionate (v. [inPratica 0213.3.1](#)) è possibile pagare le tasse automobilistiche tramite internet, collegandosi al sito www.aci.it e pagando una commissione del 2% dell'importo della tassa.

Nel pagamento attraverso i canali ACI, non vanno compilati moduli. Le maggiori garanzie di correttezza dei versamenti sono offerte a chi si reca in un Automobile club o in una delegazione, in quanto alla determinazione della tassa e della relativa scadenza effettuata via computer sulla base delle banche dati dell'ente (che avviene anche con i servizi ATM, Telebollo e Bollonet) si affianca la verifica di un operatore specializzato, che con la sua professionalità potrebbe individuare eventuali errori contenuti nei dati del sistema informatico o nei precedenti versamenti effettuati dall'utente.

0213.1.2 Poste italiane spa

Dove esiste la convenzione con la regione, il pagamento delle tasse automobilistiche può avvenire presso gli uffici postali, mediante versamento sul conto corrente postale. Poste italiane spa da molto tempo ha affiancato ACI nella riscossione della tassa auto.

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici:

- moduli di bollettino preintestato (distribuiti solo nelle regioni convenzionate con l'ACI) sui quali è già presente il numero di conto corrente,
- moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso.

I bollettini di conto corrente sono contrassegnati da una banda:

- rossa per i pagamenti relativi ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
- verde per i pagamenti relativi a ciclomotori e targhe prova.

Oltre all'importo della tassa automobilistica è dovuta la tassa di conto corrente di euro 1.

Di seguito è riportato l'elenco dei conti correnti per le diverse regioni. Nelle regioni convenzionate con l'ACI sono utilizzabili bollettini riportanti il numero di conto corrente postale prestampato.

Regione	Numero conto corrente postale
Abruzzo	1677
Basilicata	8854
Calabria	7898
Campania	7807
Emilia Romagna	970400
Friuli Venezia Giulia	4341 (Uff. registro concessioni governative - Roma)
Lazio	825000
Liguria	7179
Lombardia	2238
Marche	9605
Molise	3863
Piemonte	4101
Puglia	3707
Sardegna	1099 (Uff. registro concessioni governative - Roma)
Sicilia	784900
Toscana	7500
Umbria	7062
Valle d'Aosta	9118 (Uff. registro concessioni governative - Roma)
Veneto	5306
Provincia autonoma Bolzano	3392
Provincia autonoma Trento	3384

Fatta eccezione per la regione Lombardia (che ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2008 il calcolo automatico della tassa automobilistica regionale anche presso gli uffici postali), di norma, questi sportelli non sono ancora attrezzati per il calcolo automatico della tassa automobilistica, per cui deve essere l'interessato a determinare l'importo.

Per i veicoli che hanno diritto a riduzioni ed esenzioni dalla tassa automobilistica, è necessario riportare sul bollettino anche il "codice riduzione" (v. [inPratica 0218](#) e [inPratica 0219](#)).

Il versamento effettuato alla Posta verrà controllato e registrato sugli archivi elettronici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

Dal mese di febbraio 2002 è stato attivato un sistema di pagamento via internet anche sul sito www.posteitaliane.it.

0213.1.3 Studi di consulenza automobilistica

La tassa automobilistica può essere pagata anche presso gli studi di consulenza automobilistica che abbiano sottoscritto la convenzione-tipo [\(7\)](#): anche in questo caso è garantita l'esattezza dell'operazione dalla specifica professionalità degli addetti.

0213.1.4 Tabaccherie e ricevitorie del Lotto

Occorre comunicare all'operatore tutti i dati necessari all'identificazione del veicolo, dell'importo e della scadenza:

- targa,
- regione di residenza,
- mesi di validità,
- scadenza.

Grazie a un apposito terminale, questi dati vengono trasmessi per via telematica all'Archivio delle tasse automobilistiche, che comunica l'importo da pagare. Il cliente controlla i dati forniti, paga la somma dovuta e riceve un tagliando da conservare. Assai importante è comunicare all'operatore i dati esatti e controllare subito la ricevuta: solo in questo modo sarà possibile correggere eventuali errori, possibili per il non perfetto funzionamento degli archivi informatici e per la preparazione non specifica dell'operatore.

Per ridurre la possibilità di errori, in alcune tabaccherie si possono comunicare i dati d'identificazione non solo a voce, ma anche compilando appositi moduli. A tal fine, sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento:

- scheda A per autoveicoli e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;

• scheda B per:

- autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
- altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).

Da qualche anno il Gruppo Lottomatica ha istituito il servizio di riscossione del bollo auto presso le tabaccherie-ricevitorie autorizzate del Lotto (oltre 21 mila su tutto il territorio nazionale). Per eseguire il pagamento della tassa automobilistica, è sufficiente recarsi presso gli esercizi abilitati al servizio "Furbollo", indicare la targa del veicolo e la data di scadenza. Il terminale, collegato all'Anagrafe tributaria, calcolerà immediatamente l'importo da pagare e l'eventuale maggiorazione nel caso di ritardato pagamento, rilasciando la ricevuta. Il costo del servizio è pari a 1,55 euro. Per individuare le ricevitorie abilitate al servizio, si può consultare il sito www.lottomatica.it dotato di un motore di ricerca con aggiornamento automatico.

0213.1.5 Istituti di credito

Possono pagare la tassa automobilistica nelle agenzie degli istituti di credito convenzionati, utilizzando i moduli disponibili presso gli stessi sportelli bancari, i residenti nelle seguenti regioni:

- Lazio: presso gli sportelli di Monte dei Paschi di Siena e banca di Roma;
- Lombardia: presso gli sportelli di Banca commerciale italiana, Banca nazionale del lavoro, Banca popolare di Milano, Banca popolare di Sondrio, Cariplo, Banco Ambrosiano-Veneto, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza;
- Toscana: presso gli sportelli di Monte dei Paschi di Siena, Banca nazionale del lavoro, Banca Toscana, Cassa di risparmio di Firenze, Cassa di risparmio di Lucca, Cassa di risparmio di Pisa, Cassa di risparmio di Pistoia e Brescia, Cassa di risparmio di San Miniato.

0213.1.6 Concessionarie della riscossione

Alcune regioni hanno abilitato a riscuotere la tassa automobilistica di loro competenza anche società che hanno già con loro un rapporto di concessione per la riscossione di altri tributi. Talvolta queste concessionarie non fanno pagare alcun costo per il versamento e dispongono di collegamenti informatici per il calcolo automatico dell'importo dovuto, analoghi a quelli presenti all'ACI, nelle agenzie di pratiche auto e nelle tabaccherie.

0213.1.7 Agenzia delle entrate per pagamento addizionale erariale per autovetture potenti (c.d. superbollo)

Per il 2011, l'addizionale erariale su autovetture e autoveicoli a uso promiscuo, di potenza superiore a 225 kW (v. [inPratica 0210.1.1](#)), è pagabile esclusivamente con modello F24, **entro il 10 novembre 2011** [\(12\)](#).

Tale sistema di pagamento resterà in vigore anche per gli anni successivi, fino all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe disciplinare la riscossione contestuale rispetto alla tassa automobilistica [\(12\)](#).

0213.2 DOVE PAGARE E QUANTO COSTA IL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO

(Tratto dal sito internet dell'ACI: www.aci.it)

Regione	ACI	Banche	Posta	Tab.	Agenzie	Telebollo	Bollonet	ATM	
pratiche auto									
Abruzzo	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Basilicata	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Calabria	Gratis	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		
Campania	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----		
Emilia Romagna	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Friuli Venezia Giulia	1,55	No	1	1,55	1,55	-----	-----		
Lazio	1,55	1,29	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		

									+ euro 1,55 (*)
Liguria	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Lombardia (3)	1,55	Gratis	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Marche	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Molise	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Piemonte (2)	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Puglia (3)	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Sardegna	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Sicilia	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Toscana	1,55	1,55	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Umbria	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	-----		+ euro 1,55 (*)
Valle d'Aosta	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Veneto	1,55	No	1	1,55	1,55	-----		-----	
Prov. aut. Bolzano (1)	1,55	No	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	2,20		+ euro 1,55 (*)
Prov. aut. Trento (1)	gratis	gratis	1	1,55	1,55	2% dell'importo dovuto	2,20		

(*) Oltre al 2% dell'importo dovuto (costi bancari e del servizio) è necessario aggiungere il costo dell'operazione di versamento della regione di appartenenza (v. colonna ACI).

(1) I residenti nelle province autonome di Trento e Bolzano possono pagare la tassa automobilistica utilizzando la carta bancomat presso tutti gli sportelli ATM (bancomat) abilitati.

(2) A partire dal 1° gennaio 2004, la regione Piemonte richiede che ogni versamento per veicoli appartenenti a soggetti residenti sul proprio territorio, contenga sia il numero di targa del veicolo sia il codice fiscale del proprietario (3), pena la non accettazione e, di fatto (se l'addetto allo sportello non mette immediatamente in guardia il contribuente consentendogli di rimediare all'errore seduta stante), l'irrogazione delle stesse sanzioni previste per i mancati pagamenti (v. [inPratica 0219](#)) (6).

(3) I residenti in Lombardia o in Puglia possono effettuare versamenti che richiedono procedure complesse solo in punti di esazione specializzati individuati dalla regione e collegati con i suoi archivi elettronici per la gestione della tassa automobilistica. Tale obbligo è stato introdotto a partire dal 2002 (2) (4) (v. [inPratica 0219](#)).

I residenti nelle province autonome di Bolzano e di Trento e i residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana possono pagare la tassa automobilistica attraverso una semplice telefonata con il nuovo servizio Telebollo utilizzando la carta di credito o utilizzando il nuovo servizio Bollonet: dopo aver eseguito il calcolo è possibile pagare on line con carta di credito.

Per tutti i versamenti che presentino elementi di complicazione o incertezza, è consigliabile rivolgersi a punti di esazione dotati sia di computer sia di personale specializzato e cioè gli uffici e le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche.

0213.3 RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA

Si riporta, di seguito, l'elenco dei riferimenti per l'assistenza diretta agli utenti residenti nelle regioni e nelle province convenzionate con l'ACI e l'elenco dei riferimenti per i cittadini residenti nelle regioni non convenzionate.

0213.3.1 Riferimenti per l'assistenza diretta ai cittadini residenti nelle regioni e nelle province autonome convenzionate ACI

Le regioni e le province autonome convenzionate ACI hanno ritenuto di attivare un servizio di assistenza diretta agli utenti per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Si precisano di seguito i relativi riferimenti:

Regione Assistenza diretta E-mail

Abruzzo tel. 199.72.70.70

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@abruzzo.aci.it

Basilicata tel. 199.72.71.71

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@basilicata.aci.it

Calabria tel. 199.72.73.73

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@calabria.aci.it

Emilia Romagna tel. 199.72.74.74

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@emiliaromagna.aci.it

Lazio tel. 199.72.75.75

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@lazio.aci.it

Lombardia tel. 199.72.76.76

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@lombardia.aci.it

Puglia tel. 199.72.77.77

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@puglia.aci.it

Toscana tel. 199.72.78.78

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@toscana.aci.it

Veneto (5) tel. 199.17.51.75

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 -

Prov. aut. Bolzano tel. 199.72.72.72

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@bolzano.aci.it

Prov. aut. Trento tel. 199.72.79.79

sede prov. ACI fax 199.12.15.15 infobollo@trento.aci.it

Il servizio di "assistenza bollo" dell'ACI è raggiungibile anche per posta, inviando richieste e documentazione alle seguenti caselle postali.

Regione	Casella postale
Abruzzo	15603 - 00143 Roma
Basilicata	15606 - 00143 Roma
Emilia Romagna	15602 - 00143 Roma
Lazio	15600 - 00143 Roma
Lombardia	15601 - 00143 Roma
Puglia	15604 - 00143 Roma
Toscana	15609 - 00143 Roma
Umbria	15610 - 00143 Roma
Provincia autonoma di Bolzano	15608 - 00143 Roma
Provincia autonoma di Trento	15607 - 00143 Roma

0213.3.2 Riferimenti per i cittadini residenti nelle regioni non convenzionate ACI

I cittadini residenti nelle regioni non convenzionate ACI possono avvalersi della consulenza consuetamente offerta a loro favore dagli sportelli ACI per tutte le necessità di carattere generale in materia di tasse automobilistiche.

Per esigenze specifiche, si può contattare la regione di appartenenza ai seguenti recapiti:

Regione	Riferimento	Telefono	Indirizzo
Calabria	Settore tributi	0961-856247	Via Massara, 2 - Catanzaro
Campania	Centralino	081.7961111	Via S. Lucia, 81 - Napoli
Friuli-V.G.	Urp	040 3773634	Piazza Unità d'Italia 1 (entrata via dell'Orologio)
Liguria	Centralino	010.54851	Piazza De Ferrari, 1 - Genova
Marche	Uff. Informaz.	071.8062358 071.8062193/4 071.8062198 fax 071.8062192	Via Gentile da Fabriano - Ancona
	Num. Verde	800.322420	
Molise	Centralino	0874.4291	Via XXIV Maggio, 130 - Campobasso
Piemonte	Sett. Tributi	011.4321347 011.4321540	P.zza Castello, 71 - Torino
Sardegna	Urp	070 6067029	Viale Trieste, 186 - Cagliari
Sicilia	Centralino	091.6961111	P.zza Indipendenza - Palermo
Veneto	Centralino	041.279.21.11	Santa Croce, 1187 - Venezia
Valle d'Aosta	Ufficio tributi	0165 275132	Via G. Carrel, 39 - 11100 Aosta

Per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, il riferimento è anche il Ministero dell'economia e delle finanze.

0213.4 CONTROLLO SU STRADA DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Il controllo del pagamento della tassa automobilistica durante la circolazione e quindi l'**obbligo** di tenere a bordo del veicolo il **contrassegno della tassa automobilistica** (o l'attestazione di versamento) **permane solo per i ciclomotori** e viene in essere al momento in cui il veicolo è posto in circolazione (8).

0213.4.1 Pagamento della tassa automobilistica per i ciclomotori

Il pagamento della tassa di circolazione che va effettuato, per un anno, dal momento in cui il veicolo è immesso in circolazione, è documentato da:

- **ricevuta di pagamento** (la parte del bollettino postale che resta all'utente) e
- **contrassegno** che non deve essere esposto sul ciclomotore ma che deve essere esibito ad ogni controllo.

Ai fini della circolazione solo il documento dell'anno corrente deve essere tenuto a bordo del ciclomotore.

0213.4.2 Sanzioni per ciclomotori senza tassa di circolazione

L'**omesso pagamento** della tassa è punito dall'art. 13 DLG n. 471/1997 (9). Le violazioni non vengono contestate dall'agente accertatore ma vengono segnalate al competente Ufficio delle entrate che procede alla contestazione formale (DM 25.11.1998 n. 418).

La **circolazione con ciclomotore senza avere con sé il contrassegno attestante il pagamento della tassa** è sanzionata dall'art. 181, c. 3, CDS (10) con le modalità

Figura 1
Ricevuta di pagamento e contrassegno della tassa di circolazione
(modello ch 8 bis-ciclo)

- (1) L'attribuzione di ampi poteri alle regioni e l'incertezza sulla piena legittimità di tale attribuzione fanno sì che a partire dal 2002-2003 il quadro normativo e interpretativo sia diventato particolarmente frammentario, con leggi e circolari che hanno esclusivo valore locale e non di rado derogano a norme e prassi consolidate a livello nazionale. L'autore, pur assicurando la massima cura nel reperimento e nel commento delle singole normative, non può garantire che i contenuti della presente guida siano esaustivi rispetto a tali norme e sempre conformi con le prassi adottate da ciascuna regione.
- (2) V. art. 4, c. 1, regolamento regionale 19.12.2001, n. 7.
- (3) V. [legge regionale 23.9.2003, n. 23](#), art. 1, c. 4.
- (4) V. legge regionale 4.12.2001, n. 31, art. 3.
- (5) La regione Veneto si è convenzionata con ACI in maniera "atipica" rispetto ad altre regioni. ACI fornisce assistenza e consulenza ma non è possibile per i residenti del Veneto avvalersi dei servizi di pagamento via telefono o via web.
- (6) La norma appare in contrasto con quanto stabilito dal [DLG n. 472/1997](#), che riconosce la non punibilità degli errori commessi in buona fede dai contribuenti.
- (7) Approvata con [DM \(Ministero delle finanze\) 13.9.1999](#).
- (8) V. [legge 27.12.1997 n. 449](#). Prima di allora la legge 28.2.1983 n. 53 aveva profondamente modificato il regime delle tasse automobilistiche trasformandole da tasse di circolazione in tasse di proprietà.
- (9) V. [DLG 18.12.1997 n. 471](#).
- (10) V. [art. 181 CDS](#).
- (11) Rientra fra le facoltà della regione la fissazione di modalità che eventualmente consentano il pagamento cumulativo da parte delle società di locazione finanziaria (leasing) in luogo dei singoli utilizzatori dei veicoli, quando il contratto di locazione è in corso (legge 23 luglio 2009, n. 69, art. 7, c. 1).
- (12) Ai sensi del [DI Economia e Finanze del 7 ottobre 2011](#).

Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- [DPGP BZ 29.6.2011, n. 24](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "*Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale*";
- [DPCM 12.11.2009, n. 186](#) (Presidente del Consiglio dei ministri) "*Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche*";
- [DPGP BZ 25.8.2009, n. 37](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "*Modifiche del regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale*";
- [decreto legislativo 28.1.2008, n. 13](#) "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.*";
- [DPGR Toscana 3.1.2005, n. 10](#) (Regione Toscana) "*Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche*";
- [DPGP TN 17.8.2004, n. 12](#) (Provincia Autonoma Trento) "*Modificazioni al regolamento di esecuzione dell'Art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale"*";
- [legge reg. Piemonte 23.9.2003, n. 23](#) (Regione Piemonte) "*Disposizioni in materia di tasse automobilistiche*";

- [DPGP BZ 7.7.2003, n. 26](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Modifica al regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [DPGP TN 2.4.2002, n. 6-96/Leg.](#) (Provincia Autonoma Trento) "Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg. (regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "disciplina della tassa automobilistica provinciale)";
- [regolamento regionale 14.12.2001, n. 7](#) (Regione Lombardia) "Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale";
- [DPGP BZ 6.4.2001, n. 13](#) (Provincia Autonoma Bolzano) "Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale";
- [circolare 3.8.2000, n. 151](#) (Ministero delle finanze) "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Articolo 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 - Proroga delle disposizioni contenute nella circolare n. 66/E del 19 marzo 1999";
- [sentenza 25.7.2000, n. 348](#) (Corte costituzionale) "Tasse automobilistiche: soggetto attivo";
- [circolare 22.5.2000, n. 106](#) (Ministero delle finanze) "Adempimenti in materia di tasse automobilistiche erariali - Controlli sui riversamenti incaricati della riscossione";
- [legge reg. Calabria 7.3.2000, n. 9](#) (Regione Calabria) "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali";
- [DM 10.11.1999](#) (Ministro delle finanze) "Schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche";
- [DM 12.10.1999](#) (Ministro delle finanze) "Ratifica del decreto dirigenziale 16 marzo 1999 concernente l'approvazione della convenzione tipo fra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche";
- [DD 27.9.1999](#) (Ministero delle finanze) "Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche";
- [DM 13.9.1999](#) (Ministro delle finanze) "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche";
- [comunicato 4.5.1999](#) (Ministero delle finanze) "Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 16 marzo 1999 concernente: "Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1999)";
- [legge reg. Emilia Romagna 26.4.1999, n. 4](#) (Regione Emilia Romagna) "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali";
- [lett. ACI 8.4.1999, n. 013090](#) (ACI - Automobile club d'Italia) "Tasse automobilistiche";
- [circolare 19.3.1999, n. 66/E](#) (Ministero delle finanze) "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio";
- [DM 18.3.1999](#) (Ministro delle finanze) "Approvazione della modulistica occorrente per il versamento delle tasse automobilistiche presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi";
- [DD 16.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana";
- [DD 16.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999";
- [DD 16.3.1999](#) (Ministero delle finanze) "Definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati ed interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche";
- [legge reg. Liguria 24.2.1999, n. 7](#) (Regione Liguria) "Riscossione delle tasse automobilistiche";
- [DD 1.2.1999](#) (Ministero delle finanze) "Approvazione delle modalità e delle caratteristiche di sicurezza del collegamento dei tabaccai con l'archivio delle tasse automobilistiche";
- [avviso di rettifica 29.1.1999](#) (Presidenza del Consiglio dei ministri) "Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997". (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1999)";
- [DPCM 25.1.1999, n. 11](#) (Presidente del Consiglio dei ministri) "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
- [DD 7.1.1999](#) (DTT) "Approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche";
- [legge 23.12.1998, n. 448](#) "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- [DPGP TN 21.12.1998, n. 42-114/Leg.](#) (Provincia Autonoma Trento) "Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale"";
- [DM 25.11.1998, n. 418](#) (Ministro delle finanze) "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali";
- [DM 18.11.1998, n. 462](#) (Ministro delle finanze) "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463";
- [circolare 25.2.1998, n. 59/E](#) (Ministero delle finanze) "Tasse automobilistiche - Bollettari S.E. per autoveicoli e motoveicoli";
- [legge 27.12.1997, n. 449](#) "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- [DM 27.12.1997](#) (Ministro delle finanze) "Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche";
- [DM 14.4.1997](#) (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Individuazione dei criteri e delle modalità per il rimborso alle regioni dei minori introiti dalle stesze realizzati nel corso dell'anno 1997 per effetto della riduzione delle tasse automobilistiche disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo 1997, n. 38";
- [DM 7.6.1994](#) (Ministro delle finanze) "Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli "ecodiesel" contemplati nel comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427";
- [circolare 6.2.1993, n. 15](#) (Ministero delle finanze) "(Tasse automobilistiche: competenze - n.d.r.)";
- [DPR 5.2.1953, n. 39](#) "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.";
- Bandini dott. Claudio, Biagetti ing. Emanuele e Albertini dott. Andrea ["I veicoli: profili amministrativi \(7 volumi aggiornabili\)"](#), EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 2003.